

Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022

Ufficio Legislativo ACI

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 113 del 16 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, recante "Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti".

Il provvedimento riconosce - a decorrere dal 16 maggio 2022 ed entro il 31 dicembre 2022, per le risorse relative all'annualità 2022, e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024 - i contributi di seguito descritti alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia i seguenti veicoli:

- a) per i veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote) nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 e di ulteriori euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;
- b) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000

euro IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 e di ulteriori euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;

c) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000

euro IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;

d) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e (veicoli a due o tre ruote e quadricicli), nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della successiva lettera e), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per

cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 (recante "Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori");

e) per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3;

f) per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 (destinati al trasporto merci, aventi massa massima, rispettivamente, non superiore e superiore a 3,5 t), nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con

contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4, sono

riconosciuti i seguenti contributi:

- 4.000 euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate;
- 6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate;
- 12.000 euro per i veicoli N2 superiori a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate;
- 14.000 euro per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate.

I contributi per le categorie N1 e N2 sono concessi in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

Il contributo destinato alle persone fisiche viene riconosciuto a condizione che il veicolo per il quale è stato richiesto sia intestato al soggetto beneficiario del contributo stesso e la proprietà venga mantenuta per almeno dodici mesi.

I contributi descritti ai punti a) e b) possono essere concessi anche alle persone giuridiche se i veicoli acquistati sono impiegati in car sharing con finalità commerciali e se tale impiego, nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenuti per almeno ventiquattro mesi.

Nel caso in cui venga richiesto un contributo per l'acquisto di un veicolo nuovo con contestuale rottamazione, sia in favore di persone fisiche che giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Per quanto attiene infine alle risorse destinate ai suddetti incentivi, sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024 (che rientrano tra le risorse del Fondo automotive - di cui all'art. 22 del DL n. 17/2022 - per il quale è prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030).